

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(PRETI)

di concerto col **Ministro degli Affari Esteri**

(FANFANI)

col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(PIERACCINI)

col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(RESTIVO)

col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(ANDREOTTI)

e col **Ministro del Commercio con l'Estero**

(TOLLOY)

NELLA SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 1968

Conversione in legge del decreto-legge 20 febbraio 1968, n. 59, concernente l'organizzazione comune dei mercati nei settori dei cereali, delle carni suine, delle uova, del pollame e del riso. Disposizioni relative ad alcune misure di organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, al regime applicabile ai prodotti trasformati a base di ortofruttili con aggiunta di zucchero, all'instaurazione di un regime comune degli scambi per l'ovoalbumina e la lattealbumina, nonché alle restituzioni che possono essere accordate all'esportazione verso i Paesi terzi, sotto forma di merci non comprese nell'Allegato II del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di taluni prodotti agricoli

ONOREVOLI SENATORI. — Nel quadro degli adempimenti previsti dal Trattato di Roma in merito alla graduale attuazione di una organizzazione comune dei mercati agricoli dei 6 Paesi membri della Comunità economica europea, con i decreti-legge:

30 luglio 1962, n. 955, convertito nella legge 28 settembre 1962, n. 1433;

11 settembre 1963, n. 1181, convertito nella legge 3 novembre 1963, n. 1463;

23 dicembre 1964, n. 1351, convertito con modificazioni nella legge 19 febbraio 1965, n. 28,

venne instaurato il regime dei prelievi per i prodotti compresi nei Regolamenti comunitari nn. 19, 20, 21 e 22 riguardanti, rispettivamente, il settore dei cereali, delle carni suine, delle uova e del pollame, nonché nel Regolamento comunitario n. 16/64 riguardante il settore del riso.

Il regime dei prelievi comporta, come è noto, la sospensione dei dazi doganali vigenti per i prodotti oggetto dei relativi regolamenti comunitari e la riscossione, in loro vece, di un diritto variabile (prelievo) generalmente basato sulle differenze dei prezzi del mercato del Paese esportatore nei confronti dei prezzi del mercato del Paese importatore.

Ora, la graduale attuazione dell'organizzazione comune dei mercati nei sopracitati settori è stata completata ed il Consiglio della Comunità economica europea ha adottato:

in data 13 giugno 1967, i Regolamenti n. 120/67, n. 121/67, n. 122/67 e n. 123/67, con i quali viene attuato il mercato unico, rispettivamente, nei settori dei cereali, delle carni suine, delle uova e del pollame;

in data 25 luglio 1967, il Regolamento n. 359/67, con il quale viene attuato dal 1° settembre 1967 il mercato unico nel settore del riso.

Inoltre, sempre nel quadro degli adempimenti previsti dal Trattato di Roma per la graduale attuazione dell'organizzazione comune dei mercati agricoli della CEE, il Consiglio dei ministri della Comunità economi-

ca europea ha adottato i seguenti Regolamenti:

n. 44/67, concernente alcune misure di organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero per la campagna 1967-1968;

n. 48/67 e n. 170/67, concernenti l'instaurazione di un regime comune degli scambi per l'ovoalbumina e la lattealbumina;

n. 220/67 e n. 789/67, concernenti il regime applicabile ai prodotti trasformati a base di ortofruttili con aggiunta di zuccheri;

n. 217/67, che fissa le condizioni per la concessione delle restituzioni all'esportazione, verso Paesi estranei alla Comunità economica europea, di alcuni prodotti agricoli.

Considerata la straordinaria necessità e la urgenza di porre in applicazione sul piano interno sia la disciplina inerente all'organizzazione unica dei mercati nei settori dei cereali, dei suini, del pollame, delle uova e del riso, sia i sopracitati nuovi regolamenti comunitari, come a suo tempo è stato operato nei riguardi dell'attuazione del regime dei prelievi negli altri settori già regolamentati, è stato emanato il decreto-legge 20 febbraio 1968, n. 59, con il quale:

1) all'articolo 1 si pone in applicazione il regime dei prelievi in sede di mercato unico per i settori dei cereali, delle carni suine, delle uova, del pollame e del riso, confermando in sostanza le precedenti norme di cui ai decreti-legge 30 luglio 1962, n. 955, 11 settembre 1963, n. 1181, 23 dicembre 1964, n. 1351;

2) con l'articolo 2 si stabiliscono le norme per l'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero per la campagna 1967-1968;

3) con l'articolo 3 si stabiliscono le norme relative al regime applicabile ai prodotti trasformati a base di ortofruttili con aggiunta di zuccheri;

4) con l'articolo 4 viene instaurato il regime comune degli scambi per l'ovoalbumina e la lattealbumina;

5) con l'articolo 5 vengono stabiliti i principi ed i criteri per la determinazione dell'ammontare dei prelievi e le particolari modalità perchè questi vengano resi di pubblica ragione;

6) con l'articolo 6 vengono dettate le norme per l'adozione delle misure non obbligatorie previste dai Regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione;

7) con l'articolo 7 si stabiliscono i criteri per la classificazione dei prodotti oggetto dei settori agricoli regolamentati;

8) con l'articolo 8 si dettano le norme per rendere operanti le disposizioni comunitarie in materia di temporanea importazione di prodotti rientranti nei settori agricoli regolamentati;

9) con gli articoli 9 e 10 si disciplinano le concessioni delle restituzioni all'esportazione o alla produzione nonchè dei premi di denaturazione previsti dai Regolamenti comunitari di che trattasi;

10) con l'articolo 11 si determinano i principi per la fissazione dei rimborsi e dei premi di cui ai precedenti articoli 9 e 10 e si stabiliscono le modalità per la pubblicazione di essi;

11) con gli articoli 12 e 13, in attuazione delle analoghe norme comunitarie si prevede la facoltà di subordinare le importazioni e le esportazioni dei prodotti di cui al presente decreto-legge, al rilascio di certificati di importazione o di esportazione, demandando al Ministro del commercio con l'estero, di concerto con gli altri Ministri interessati, la facoltà di stabilire l'elenco dei prodotti da sottoporre all'anzidetta disciplina e le relative norme di applicazione;

12) con l'articolo 14 si stabiliscono le condizioni e le modalità per l'adozione delle misure di salvaguardia, consentite dai Regolamenti comunitari, quando se ne ravvisi la necessità;

13) con gli articoli 15 e 16 si stabiliscono le modalità di mutua assistenza amministrativa ai fini dell'applicazione del regime preferenziale comunitario;

14) con l'articolo 17 si inquadrano nell'ambito delle leggi e dei regolamenti dogana-

nali l'applicazione delle disposizioni relative alle riscossioni e alle restituzioni disciplinate dai Regolamenti comunitari in esame;

15) con l'articolo 18 si dettano le norme per l'adozione di misure amministrative in materia di applicazione di prelievi, di restituzione e di concessione di premi di denaturazione;

16) con l'articolo 19 si stabilisce la procedura di risoluzione delle controversie che potrebbero insorgere, tra l'Amministrazione doganale e i privati operatori, in sede di applicazione dei dazi, dei prelievi e delle relative restituzioni, nonchè dei premi di denaturazione disciplinati dai Regolamenti comunitari, estendendo a tale settore le stesse norme attualmente in vigore per la risoluzione delle controversie in materia di dazi di importazione;

17) con l'articolo 20 si provvede a determinare i Capitoli di bilancio delle entrate ai quali dovrà affluire il gettito derivante dalla applicazione dei prelievi agricoli in questione;

18) con l'articolo 21 si prevede l'ammontare della spesa derivante dall'applicazione del presente decreto-legge, precisando i mezzi di copertura e si autorizza il Ministro del tesoro a provvedere alle occorrenti variazioni di bilancio;

19) con l'articolo 22 si provvede all'abrogazione delle precedenti norme in vigore per la graduale attuazione dei mercati nei settori ora nuovamente disciplinati;

20) con gli articoli 23, 24 e 25 si provvede ad alcune modifiche dei precedenti decreti-legge emanati in materia di organizzazione comune dei mercati agricoli e ciò sia per uniformarli alla nuova disciplina comunitaria, sia per un miglioramento tecnico dei testi;

21) con l'articolo 26 si provvede ad uno snellimento delle procedure in atto per la visita delle merci dichiarate in dogana, in relazione allo sviluppo dei traffici;

22) con l'articolo 27 si prevede la possibilità di accentrare presso una o più Intendenze di finanza i servizi di restituzione

di prelievi all'esportazione e ciò nell'interesse degli operatori economici, allo scopo di rendere più snelle le procedure di pagamento;

23) con l'articolo 28 si realizza una razionale incentivazione dei servizi doganali che è imposta, con carattere di estrema urgenza, dalle maggiori incombenze derivanti dall'assolvimento dei gravosi adempimenti richiesti dalla politica agricola comunitaria

e, in particolare, dall'applicazione del presente decreto, senza peraltro innovare alle disposizioni attualmente vigenti in materia di erogazione delle indennità relative alle operazioni straordinarie eseguite presso le dogane;

24) con l'articolo 29, infine, si stabilisce l'entrata in vigore del provvedimento.

Del suddetto decreto-legge si chiede ora la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 20 febbraio 1968, n. 59, concernente l'organizzazione comune dei mercati nei settori dei cereali, delle carni suine, delle uova, del pollame e del riso. Disposizioni relative ad alcune misure di organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, al regime applicabile ai prodotti trasformati a base di ortofrutticoli con aggiunta di zucchero, all'instaurazione di un regime comune degli scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina, nonché alle restituzioni che possono essere accordate all'esportazione verso i Paesi terzi, sotto forma di merci non comprese nell'Allegato II del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di taluni prodotti agricoli.

ALLEGATO

Decreto-legge 20 febbraio 1968, n. 59, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 20 febbraio 1968.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 ed 81 della Costituzione;

Visto il Trattato istitutivo della Comunità economica europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203;

Visto il Regolamento adottato il 21 febbraio 1967 dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea n. 44/67 e le relative norme di applicazione, concernente alcune misure di organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero per la campagna 1967-68;

Visti i Regolamenti adottati il 13 giugno 1967 dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea, n. 120/67, n. 121/67, n. 122/67, n. 123/67, e le relative norme di applicazione, concernenti l'organizzazione comune dei mercati nei settori dei cereali, delle carni suine, delle uova e del pollame;

Visti i Regolamenti n. 48/67 e n. 170/67, adottati dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea, rispettivamente il 7 marzo 1967 ed il 27 giugno 1967, e le relative norme di applicazione, concernenti l'instaurazione di un regime comune degli scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina;

Visto il Regolamento adottato il 27 giugno 1967 dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea n. 217/67, e le relative norme di applicazione, che fissa le condizioni per la concessione delle restituzioni che possono essere accordate all'esportazione verso i Paesi terzi, sotto forma di merci non comprese nell'Allegato II del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di taluni prodotti agricoli;

Visti i Regolamenti n. 220/67 e n. 789/67 adottati dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea, rispettivamente il 30 giugno 1967 ed il 31 ottobre 1967, e le relative norme di applicazione, concernenti il regime applicabile ai prodotti trasformati a base di ortofruttili con aggiunta di zuccheri;

Visto il Regolamento adottato il 25 luglio 1967 dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea n. 359/67 e le relative norme di applicazione, concernente l'organizzazione comune del mercato del riso;

Visti gli articoli 19, 33, 32, 26, 26, 11, 13, 8, 8, 32 e 14 contenuti rispettivamente nei Regolamenti comunitari 44/67, 120/67, 121/67, 122/67, 123/67, 48/67, 170/67, 217/67, 220/67, 359/67 e 789/67 relativi all'entrata in vigore ed alla diretta applicazione dei Regolamenti stessi in ciascuno degli Stati membri;

Visto il decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955, convertito nella legge 28 settembre 1962, n. 1433, relativo all'applicazione dei prelievi all'importazione di taluni prodotti agricoli e restituzione di tali prelievi all'esportazione dei prodotti medesimi ed istituzione di una restituzione alla produzione di taluni prodotti di trasformazione;

Visto il decreto-legge 11 settembre 1963, n. 1181, convertito nella legge 3 novembre 1963, n. 1463, relativo all'instaurazione dei prelievi sui prodotti del settore suinicolo, diversi da quelli previsti dal decreto-legge del 30 luglio 1962, n. 955;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1351, convertito con modificazioni nella legge 19 febbraio 1965, n. 28, relativo all'attuazione del regime dei prelievi nei settori del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni bovine e del riso;

Visto il decreto-legge 9 novembre 1966, n. 911 convertito nella legge 20 dicembre 1966, n. 1119, relativo all'attuazione del regime dei prelievi nel settore dei grassi;

Visto il decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1967, n. 267, relativo all'attuazione di interventi nel settore dei prodotti ortofrutticoli;

Visto il decreto-legge 4 luglio 1967, n. 504, convertito con modificazioni nella legge 27 luglio 1967, n. 627, concernente l'applicazione di un regime di scambi per talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli;

Visto il decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 901, convertito con modificazioni nella legge 9 dicembre 1967, n. 1156, concernente la disciplina relativa ad alcuni prodotti oggetto della politica agricola della Comunità economica europea;

Vista la decisione della Commissione della Comunità economica europea in data 17 luglio 1962, relativa ai metodi di cooperazione amministrativa con cui viene disposta l'istituzione di un nuovo modello di certificati di circolazione destinato a comprovare, negli scambi tra gli Stati membri, la condizione comunitaria dei prodotti agricoli soggetti al regime dei prelievi agricoli;

Vista la legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, con le successive modificazioni ed aggiunte;

Vista la tariffa dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive aggiunte e modificazioni;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme per l'adattamento della vigente legislazione in conformità dei Regolamenti comunitari n. 44/67, n. 120/67, n. 121/67, n. 122/67, n. 123/67, n. 48/67, n. 170/67, n. 217/67, n. 220/67, n. 359/67 e n. 789/67.

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio e la programmazione economica, per l'agricoltura e foreste, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero;

DECRETA:

Art. 1

In relazione al regime dei prelievi stabilito dai Regolamenti comunitari sottocitati e dalle relative norme di applicazione, nonché dalle successive modifiche ed aggiunte, è sospesa, a decorrere dalla data di applicazione dei regolamenti medesimi, la riscossione dei dazi previsti dalla vigente tariffa doganale, nei confronti dei prodotti indicati:

a) dall'articolo 1, lettere a), b), c) e d) del Regolamento n. 120/67, adottato dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea il 13 giugno 1967, relativo alla organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali;

b) dall'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del Regolamento n. 121/67, adottato dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea il 13 giugno 1967, relativo alla organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine;

c) dall'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento n. 122/67, adottato dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea il 13 giugno 1967, relativo alla organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova;

d) dall'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) del Regolamento n. 123/67, adottato dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea il 13 giugno 1967, relativo alla organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame;

e) dall'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del Regolamento n. 359/67, adottato dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea il 25 luglio 1967, relativo alla organizzazione comune del mercato del riso.

Art. 2

A decorrere dalla data di applicazione del regime degli scambi e dei prelievi stabilito dal Regolamento comunitario n. 44/67 adottato dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea il 21 febbraio 1967, relativo ad alcune misure di organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero per la campagna 1967-68, i dazi previsti dalla vigente tariffa doganale nei confronti dei prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere a), b) e c) del citato Regolamento comunitario n. 44/67, si applicano nella misura e con i criteri stabiliti dallo stesso Regolamento comunitario n. 44/67 e dalle relative norme di applicazione, nonché dalle successive modifiche ed aggiunte.

Art. 3

A decorrere dalla data di applicazione del regime degli scambi e dei prelievi stabilito dai Regolamenti comunitari n. 220/67 e n. 789/67, adottati dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea rispettivamente il 30 giugno 1967 ed il 31 ottobre 1967, relativi al regime applicabile ai prodotti trasformati a base di ortofrutticoli con aggiunta di zuccheri, i dazi previsti dalla vigente tariffa doganale nei confronti dei prodotti indicati dai citati Regolamenti comunitari n. 220/67 e n. 789/67 si applicano nella misura e con i criteri stabiliti dagli stessi Regolamenti comunitari n. 220/67 e n. 789/67 e dalle relative norme di applicazione, nonché dalle successive modifiche ed aggiunte.

Art. 4

A decorrere dalla data di applicazione dei Regolamenti comunitari n. 48/67 e n. 170/67, adottati dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea rispettivamente il 7 marzo 1967 ed il 27 giugno 1967, relativi all'instaurazione di un regime comune degli scambi per l'ovoalbumina e la lattealbumina, i dazi previsti dalla vigente tariffa doganale nei confronti dei prodotti previsti rispettivamente dagli articoli 1) ed 1) dei citati Regolamenti comunitari n. 48/67 e n. 170/67, si applicano secondo la misura ed i criteri stabiliti, per l'imposta prevista per i prodotti medesimi, dagli stessi Regolamenti comunitari n. 48/67 e n. 170/67 e dalle relative norme di applicazione, nonché dalle successive modifiche ed aggiunte.

Art. 5

I prelievi e le altre imposizioni all'importazione o all'esportazione previsti dai Regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione, nonché dalle successive modifiche ed aggiunte, di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 del presente decreto, determinati dai competenti Organi della Comunità economica europea o dal Ministero delle finanze sulla base degli elementi di calcolo fissati dagli Organi comunitari medesimi e da questi direttamente comunicati al Ministero delle finanze — Direzione generale delle dogane e delle Imposte indirette —, sono resi di pubblica ragione mediante affissione

di apposito annuncio presso la sede di ciascuna Dogana di 1^a classe e sono riportati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella rubrica « Disposizioni e comunicati ».

Art. 6

Con decreti del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero possono essere emanati i provvedimenti relativi all'adozione delle misure non obbligatorie previste dai Regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione, nonché dalle successive modifiche ed aggiunte di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 del presente decreto, nei limiti e secondo le disposizioni stabiliti dagli stessi Regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione, nonché dalle successive modifiche ed aggiunte.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche per l'adozione delle misure non obbligatorie previste dai Regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione, nonché dalle successive modifiche ed aggiunte, di cui ai decreti-legge 23 dicembre 1964, n. 1351, convertito con modificazioni nella legge 19 febbraio 1965, n. 28; 9 novembre 1966, n. 911, convertito nella legge 20 dicembre 1966, n. 1119; 17 marzo 1967, n. 80, articoli 4 e 5, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1967, n. 267, e 4 luglio 1967, n. 504, convertito con modificazioni nella legge 27 luglio 1967, n. 627.

Salvo quanto stabilito col successivo articolo 27, restano invariate le norme stabilite dal decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 901, convertito con modificazioni nella legge 9 dicembre 1967, n. 1156, concernenti la disciplina relativa ad alcuni prodotti oggetto della politica agricola della Comunità economica europea.

Art. 7

Fatte salve le eccezioni previste dai Regolamenti comunitari citati agli articoli 1, 2, 3 e 4 del presente decreto, per la classificazione dei prodotti di cui ai medesimi articoli 1, 2, 3 e 4 valgono le norme per l'interpretazione e l'applicazione della vigente tariffa doganale.

In relazione alla nomenclatura tariffaria che risulta dall'applicazione dei Regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione, nonché dalle successive modifiche ed aggiunte di cui ai precedenti articoli 1, 2, 3 e 4 il Ministro per le finanze provvederà con proprio decreto ad apportare le conseguenti modificazioni alle voci della vigente tariffa doganale.

Art. 8

In deroga all'articolo 1 del Testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con regio decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive aggiunte e modifiche, il Ministro per le finanze di concerto coi Ministri per l'agricoltura e foreste, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero, con proprio decreto, potrà escludere totalmente o parzialmente, in osservanza di conformi disposizioni adottate dai competenti Organi della Comunità economica europea, la concessione della temporanea importazione, ai soli effetti dei dazi, dei prelievi e delle tasse di effetto equivalente, per i prodotti di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 del presente decreto.

Con la stessa procedura potrà essere esclusa l'applicazione del beneficio di cui alla legge 9 ottobre 1964, n. 948, modificata con l'articolo 11 del decreto-legge 4 luglio 1967, n. 504, convertito nella legge n. 627 del 27 luglio 1967.

Art. 9

A decorrere dalla data di applicazione dei Regolamenti comunitari indicati agli articoli 1, 2, 3 e 4 del presente decreto:

a) per i prodotti di cui agli articoli 1 e 4, come tali o sotto forma delle merci elencate rispettivamente nell'Allegato B del Regolamento comunitario n. 120/67, nell'Allegato del Regolamento comunitario n. 122/67 e nell'Allegato B del Regolamento comunitario n. 359/67, riprese nell'elenco unificato di cui all'Allegato A del Regolamento comunitario n. 217/67 e successive modificazioni, sono accordate restituzioni alla esportazione o alla produzione, nonché premi di denaturazione nella misura e secondo i principi ed i criteri stabiliti dai Regolamenti comunitari n. 120/67, n. 121/67, n. 122/67, n. 123/67, n. 359/67 e n. 217/67 e dalle relative norme di applicazione, nonché dalle successive modifiche ed aggiunte;

b) per i prodotti di cui all'articolo 2 e all'articolo 3 come tali o sotto forma delle merci elencate nell'Allegato del Regolamento comunitario n. 44/67, riprese nell'elenco unificato di cui all'Allegato A del Regolamento comunitario n. 217/67 e successive modificazioni, possono essere accordate restituzioni all'esportazione o alla produzione, nonché premi di denaturazione secondo i principi ed i criteri stabiliti dai Regolamenti comunitari n. 44/67, n. 220/67 e n. 217/67 e dalle relative norme di applicazione, nonché dalle successive modifiche ed aggiunte.

Le disposizioni e le condizioni per la concessione delle agevolazioni di cui al comma precedente, lettera a), sono stabilite con decreti del Ministro per le finanze, da emanarsi di concerto coi Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero.

Con decreti del Ministro per le finanze da emanarsi di concerto coi Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero, sarà formato ed approvato l'elenco dei prodotti ammessi alle agevolazioni previste dal primo comma, lettera b), e saranno stabilite le disposizioni e le condizioni nonché la misura delle agevolazioni stesse nei limiti risultanti dai provvedimenti comunitari menzionati nel detto primo comma, lettera b). L'elenco, le disposizioni e condizioni nonché la misura suddetti possono essere variati con la stessa procedura.

Per i prodotti di cui al primo comma, si applica il disposto dell'articolo 6 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1967, n. 267.

Art. 10

La concessione dell'agevolazione prevista all'articolo 6 del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1351, convertito con modificazioni nella legge 19 febbraio 1965, n. 28, per i prodotti indicati agli articoli 1 e 3 dello stesso decreto-legge può essere estesa alle esportazioni dei medesimi prodotti effettuate sotto forma di merci elencate nell'allegato del Regolamento comunitario n. 13/64, quale risulta dal Regolamento comunitario n. 195/67, e nell'allegato del Regolamento comunitario n. 16/64, quale risulta dal Regolamento comunitario n. 193/67, e riprese nell'elenco unificato di cui all'Allegato A del Regolamento comunitario n. 217/67 e successive modifiche ed aggiunte, secondo i principi ed i criteri stabiliti dai Regolamenti comunitari n. 13/64, n. 16/64 e n. 217/67 e dalle relative norme di applicazione, nonché dalle successive modifiche ed aggiunte.

Art. 11

Le aliquote delle restituzioni di cui ai precedenti articoli 9 e 10, determinate dai competenti Organi della Comunità economica europea o dal Ministero delle finanze sulla base degli elementi di calcolo fissati dagli Organi comunitari medesimi e da questi direttamente comunicati al Ministero delle finanze

— Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette — sono rese di pubblica ragione a tutti gli effetti, ivi compresa la liquidazione, mediante affissione di apposito annuncio presso la sede di ciascuna dogana di 1^a classe e di ciascuna Intendenza di finanza competente. Dette aliquote sono riportate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella rubrica « Disposizioni e comunicati ».

Art. 12

L'importazione e l'esportazione dei prodotti di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 del presente decreto può essere subordinata alla presentazione di un certificato di importazione o di esportazione da rilasciarsi dal Ministero delle finanze su conforme determinazione del Ministero del commercio con l'estero.

Con decreto del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'agricoltura e foreste e per l'industria, il commercio e l'artigianato, saranno stabiliti i prodotti per i quali è richiesta la presentazione del certificato di importazione o di esportazione di cui al comma precedente.

Art. 13

Le domande per il rilascio dei certificati di importazione e di esportazione, di cui al comma secondo del precedente articolo 12, sono esaminate, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti di salvaguardia di cui al successivo articolo 14, da un Comitato interministeriale, costituito presso il Ministero del commercio con l'estero, composto da un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero, che lo presiede, da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e foreste, da un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica, da un rappresentante del Ministero delle finanze, da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e da un rappresentante del Ministero del tesoro.

Il rilascio dei certificati di cui al comma precedente, per quanto concerne l'importazione e l'esportazione, è condizionato alla preventiva costituzione di un deposito cauzionale, ovvero alla prestazione di una fidejussione bancaria, a garanzia della realizzazione dell'operazione.

La misura della cauzione e le modalità per la costituzione della stessa o per la prestazione di fidejussione, nonché per lo svincolo o incameramento, totale o parziale, saranno determinate con decreto del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con i Ministri per il tesoro, per il bilancio e la programmazione economica, per le finanze, per l'agricoltura e le foreste e per l'industria, il commercio e l'artigianato.

Per ottenere il certificato di importazione o di esportazione, di cui al primo comma, l'interessato deve rivolgere al Ministero del commercio con l'estero apposita istanza contenente tutti i dati inerenti all'operazione da compiere. Le relative modalità saranno stabilite dal predetto Ministero del commercio con l'estero.

Art. 14

Quando dalla importazione o dalla esportazione dei prodotti di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 del presente decreto derivino o possano derivare gravi perturbazioni dei mercati, suscettibili di compromettere gli obiettivi previsti dall'articolo 39 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, sono disposte misure appropriate fino alla scomparsa della perturbazione o del rischio di perturbazione. Fuori dei casi nei quali dette misure sono disposte con norme obbligatorie da parte dei competenti Organi della Comunità economica europea, i relativi provvedimenti verranno emanati dal Ministro per il commercio con l'estero, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.

Art. 15

I prodotti di cui ai precedenti articoli 1, 2, 3 e 4 presentati all'importazione, sono ammessi a beneficiare delle disposizioni relative all'abolizione o alla riduzione progressiva dei dazi, dei prelievi agricoli o delle tasse di effetto equivalente negli scambi tra Stati membri, previste dai Regolamenti comunitari 44/67, 48/67, 120/67, 121/67, 122/67, 123/67, 170/67, 359/67 e successive modifiche ed aggiunte, su presentazione degli appositi documenti stabiliti dai competenti Organi della Comunità economica europea.

Le dogane possono richiedere l'esibizione di ogni altro mezzo supplementare di prova quando ritengano che l'identità della merce presentata non possa essere accertata sulla sola base di tali documenti e possono rifiutare di applicare alle merci stesse i benefici di cui al precedente comma, qualora gli interessati non forniscano validi elementi di prova.

La presentazione del documento di cui al primo comma del presente articolo non dispensa gli importatori dal compimento delle altre formalità previste dalla legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424.

Art. 16

All'esportazione verso altro Stato membro, per i prodotti di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4, che rispondono alle condizioni stabilite dai Regolamenti comunitari 44/67, 48/67, 120/67, 121/67, 122/67, 123/67, 170/67, 359/67 e successive modifiche ed aggiunte, relative alla abolizione o riduzione progressiva dei dazi, dei prelievi agricoli e delle tasse di effetto equivalente negli scambi tra gli Stati membri, agli esportatori che ne facciano richiesta è rilasciato, a cura dell'Ufficio doganale attraverso il quale ha luogo l'esportazione, il documento stabilito dai competenti Organi della Comunità economica europea, ai fini dell'applicazione del regime comunitario nel Paese membro di destinazione.

Art. 17

Per l'applicazione delle disposizioni relative alle riscossioni ed alle restituzioni previste dai precedenti articoli, si osservano le norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti doganali in materia di riscossione e di restituzione dei dazi doganali.

I prelievi e le altre imposizioni all'importazione o alla esportazione previsti dai Regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione, nonché dalle successive modifiche e aggiunte, indicati agli articoli 1, 2, 3 e 4 del presente decreto, sono compresi fra i diritti di confine di cui all'articolo 7, secondo comma, della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424.

Art. 18

Il Ministro per le finanze con propri decreti stabilisce le disposizioni, le formalità e le condizioni da osservare in tutti i casi nei quali le norme comunitarie dispongono l'adozione di misure amministrative in materia di applicazione di prelievi o di altre imposizioni all'importazione o all'esportazione, di concessioni di restituzioni all'esportazione o alla produzione, nonché di premi di denaturazione.

Art. 19

Per la risoluzione delle controversie fra le Dogane e gli importatori o gli esportatori, relative alla applicazione dei dazi, dei prelievi, delle restituzioni o dei premi di denaturazione di cui al presente decreto, si applica il procedimento previsto dal testo unico delle leggi approvato con regio-decreto 9 aprile 1911, n. 330 e successive modificazioni ed aggiunte.

Art. 20

Le somme introitate in conseguenza dell'applicazione dei prelievi sui prodotti di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto affluiranno ad appositi capitoli nello stato di previsione delle entrate.

Art. 21

All'onere derivante dalle disposizioni di cui agli articoli 6, 9, 10 e 23 del presente decreto, valutato per l'anno finanziario 1968 in lire 99 miliardi si farà fronte:

— quanto a lire 52.740.380.000 con corrispondente riduzione dei fondi stanziati sui capitoli 1927, 1929, 1930 e 1931 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per lo stesso anno finanziario;

— quanto a lire 46.259.620.000 con corrispondente aliquota delle entrate di cui al precedente articolo 20.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 22

Dalla data di applicazione dei Regolamenti comunitari di cui all'articolo 1 del presente decreto, sono abrogati il decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955 convertito nella legge 28 settembre 1962, n. 1433, il decreto-legge 11 settembre 1963, n. 1181, convertito nella legge 3 novembre 1963, n. 1463, nonché le norme relative ai prodotti del settore del riso, contenute nel decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1351, convertito, con modificazioni, nella legge 19 febbraio 1965, n. 28.

Sono inoltre abrogate le norme del decreto-legge 4 luglio 1967, n. 504, convertito, con modificazioni, nella legge 27 luglio 1967, n. 627, per quanto incompatibili con il presente decreto.

Art. 23

L'articolo 4 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 911, convertito nella legge 20 dicembre 1966, n. 1119, è modificato come segue:

« A decorrere dalla data di applicazione del Regolamento comunitario indicato all'articolo 1 del presente decreto:

a) per i prodotti di cui allo stesso articolo 1, per i quali in attuazione del Regolamento comunitario n. 136/66 e delle relative norme di applicazione nonché delle successive modifiche ed aggiunte, sono fissate con norme emanate dai competenti Organi della Comunità economica europea restituzioni all'esportazione o alla produzione in misura obbligatoria, dette restituzioni sono accordate nella misura e secondo i principi ed i criteri stabiliti dalle relative norme comunitarie. Le disposizioni e le condizioni per la concessione delle agevolazioni stesse sono stabilite con decreto del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero;

b) per i prodotti di cui allo stesso articolo 1 per i quali, in attuazione del Regolamento comunitario n. 136/66 e delle relative norme di applicazione nonché delle successive modifiche ed aggiunte, sono consentite restituzioni alla esportazione o alla produzione, dette restituzioni possono essere concesse con decreto del Ministro per le finanze, da emanarsi di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero. Con detto provvedimento sarà formato ed approvato

l'elenco dei prodotti ammessi alle dette agevolazioni e saranno stabilite le disposizioni e le condizioni nonché la misura delle agevolazioni stesse, nei limiti risultanti dal citato Regolamento comunitario n. 136/66 e dalle relative norme di applicazione nonché dalle successive modifiche ed aggiunte. Lo elenco, le disposizioni e condizioni nonché la misura predetti possono essere variati con la stessa procedura ».

Art. 24

L'articolo 6 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 911, convertito nella legge 20 dicembre 1966, n. 1119, è modificato come segue:

« Per l'applicazione delle disposizioni relative alle riscossioni ed alle restituzioni previste dai precedenti articoli, si osservano le norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti doganali in materia di riscossione e di restituzione dei dazi doganali.

I prelievi e le altre imposizioni all'importazione o all'esportazione previsti dal Regolamento comunitario e dalle relative norme di applicazione, nonché dalle successive modifiche ed aggiunte, indicato all'articolo 1 del presente decreto, sono compresi fra i diritti di confine di cui all'articolo 7, secondo comma, della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424 ».

Art. 25

L'articolo 9 del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1351, convertito, con modificazioni, nella legge 19 febbraio 1965, n. 28, è modificato come segue:

« Per l'applicazione delle disposizioni relative alle riscossioni ed alle restituzioni previste dai precedenti articoli, si osservano le norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti doganali in materia di riscossione e di restituzione dei dazi doganali.

I prelievi e le altre imposizioni all'importazione o all'esportazione previsti dai Regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione, nonché dalle successive modifiche ed aggiunte, indicati agli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto, sono compresi tra i diritti di confine di cui all'articolo 7, secondo comma, della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424 ».

Art. 26

In tutti i casi nei quali, ai fini dell'accertamento, le merci devono essere sottoposte a visita doganale a norma delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, la dogana può disporre che la visita sia limitata ad una parte soltanto delle merci descritte nella dichiarazione.

Agli effetti previsti dall'articolo 28 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, la responsabilità degli impiegati, per quanto attiene alla visita, è limitata alla parte delle merci di cui la dogana abbia disposto la visita stessa.

Art. 27

I servizi relativi al pagamento delle somme dovute a titolo di restituzione, all'esportazione o alla produzione, dei prelievi o dei dazi per i prodotti che formano oggetto della politica agricola della Comunità economica europea, nonché quelli relativi al pagamento delle sovvenzioni di cui al decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 901, convertito, con modificazioni, nella legge 9 dicembre 1967, n. 1156, possono essere accentrati, con decreto del Ministro per le finanze di concerto con quello per il tesoro, presso una o più Intendenze di finanza.

Le aperture di credito per i pagamenti di cui al comma precedente sono disposte, a favore degli Intendenti di finanza competenti per i pagamenti stessi, anche in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

I rendiconti sugli ordini di accreditamento di cui al comma precedente sono resi con le modalità indicate all'articolo 60 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e sono soggetti al controllo delle Ragionerie provinciali dello Stato e delle Delegazioni regionali della Corte dei conti competenti per territorio in relazione all'accentramento effettuato a norma del primo comma del presente articolo.

Art. 28

Ferma restando la disciplina stabilita con il decreto ministeriale 8 agosto 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 26 agosto 1947, e successive modificazioni, la quota per spese di amministrazione ed incentivazione dei servizi, prevista dall'articolo 1, primo comma, del decreto del Ministro per le finanze 4 ottobre 1966, pubblicato nel supplemento straordinario al Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze — parte prima — nn. 9, 10 del settembre-ottobre 1966, è determinata annualmente con decreto dello stesso Ministro per le finanze in misura non superiore al cinque per cento delle somme spettanti al fondo istituito a disposizione del Direttore generale delle dogane ed imposte indirette con il citato decreto ministeriale 8 agosto 1947.

La quota di cui al comma precedente, detratte le spese di amministrazione, è devoluta in premi di rendimento e di operosità a favore del personale in servizio presso le dogane, secondo i criteri da stabilirsi dal Ministro per le finanze con lo stesso decreto.

Rimangono ferme, a tutti gli effetti, le ripartizioni già effettuate, a norma del decreto ministeriale 8 agosto 1947 e successive modificazioni, alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 29

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, con effetto per quanto riguarda gli articoli 1, 2, 3, 4, 9 e 10 dalla data di applicazione dei Regolamenti comunitari indicati nei medesimi articoli e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1968.

SARAGAT

MORO — PRETI — FANFANI — COLOMBO
— PIERACCINI — RESTIVO —
ANDREOTTI — TOLLOY

Visto, *il Guardasigilli*: REALE.